

Titolo II
Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta

Art. 7.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole "In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1" sono inserite le parole "in una domenica compresa tra l'1 aprile ed il 30 aprile 2020";

b) al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole "in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2019" sono sostituite dalle parole "in una domenica compresa tra l'1 aprile ed il 30 aprile 2020";

c) all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 31 luglio 2019" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 maggio 2020".

2. Le elezioni indette con il decreto del Presidente della Regione n. 538 del 26 aprile 2019 sono annullate. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 2019.

MUSUMECI

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica:*

GRASSO